

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 678

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMORESE, FOTI, LA PORTA, ZUCCONI

Abolizione del limite numerico minimo di alunni per la formazione delle classi nelle scuole primarie e secondarie dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche

Presentata il 5 dicembre 2022

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Il contrasto dello spopolamento delle aree interne, delle piccole isole nonché delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, contestualmente ad un impegno deciso per la tutela e la valorizzazione delle stesse, rappresenta un complesso di finalità prioritarie per una politica pubblica che intenda investire — in termini di sensibilità verso il territorio, nonché di cura, attenzione e propensione al dialogo con le comunità ivi presenti — risorse per realizzare un ampio progetto pubblico di salvaguardia del nostro patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale, secondo un metodo che potremmo definire « di trasformazione » degli elementi critici in vere opportunità di sviluppo e rilancio del nostro variegato territorio.

Investire in queste aree significa, anzitutto, ascoltare le esigenze che promanano da questi territori e da queste comunità, ponendo le istituzioni centrali in una posizione di apertura al confronto e al dialogo costante, al fine di garantire il corretto recepimento di istanze e osservazioni, anche di carattere pratico, logistico o di semplice buon senso e, in ogni caso, idonee a fornire elementi utili ad assicurare alle politiche pubbliche gli elementi informativi e conoscitivi necessari a regolare in modo utile e adeguato tali realtà, basando l'attività normativa su elementi conoscitivi concreti, reali e idonei a consolidare una relazione integrata e virtuosa tra le istituzioni di tutti i livelli, senza dimenticare né lasciare indietro alcuno e, anzi, partendo proprio dalle più piccole entità costitutive

del nostro territorio e del nostro apparato amministrativo e istituzionale, secondo il tradizionale ma sempre attuale canone e parametro del buon governo, efficacemente rappresentato nella formula: « conoscere per deliberare ». È dalla conoscenza autentica e più profonda di queste aree – che solamente una relazione di rappresentanza politica di qualità può essere in grado di incanalare verso le istituzioni e di veicolare verso un'attività di produzione di atti normativi – che derivano proposte di intervento e di modifica e rifinitura delle politiche nazionali nonché di adattamento delle norme generali di legge applicate alla maggior parte del territorio nazionale, in modo tale da prevedere un quadro normativo che non si riveli opprimente o inadeguato ma che, al contrario, sia in grado di rispettare l'integrità dell'identità culturale, paesaggistica e ambientale di popolazioni e di territori il cui legame « genetico » e la cui integrazione reciproca devono essere tutelati.

La presente proposta di legge nasce da tali osservazioni e interviene prevedendo nuove disposizioni per la formazione delle classi nelle scuole primarie e secondarie dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche. Si ricorda che, attualmente, la materia è disciplinata da regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante « Norme per la riorganizzazione della rete

scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ».

Il regolamento, pur stabilendo una disciplina specifica per la determinazione del numero minimo di alunni necessario alla formazione delle classi nelle scuole situate nelle aree oggetto della presente proposta di legge, ossia le aree interne, le piccole isole e le aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, non tiene però conto in modo adeguato delle situazioni determinate dal progressivo spopolamento di tali aree.

Partendo dalla consapevolezza del ruolo centrale rivestito dalle scuole nelle comunità più piccole, sia per la loro vita culturale e socio-educativa, sia per la loro economia locale, la presente proposta di legge prevede che le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado possano essere formate senza rispettare un numero minimo di alunni, adottando criteri più flessibili di quelli vigenti e, comunque, in grado di garantire l'esistenza delle scuole e lo svolgimento delle attività didattiche e formative anche in tali comunità.

Si prevede, infine, che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Abolizione del limite numerico minimo di alunni per la formazione delle classi nelle scuole primarie e secondarie dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per la formazione delle classi nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche si applicano le seguenti disposizioni:

a) nelle scuole primarie e nelle relative sezioni staccate possono essere costituite, per ciascun anno di corso, classi con un numero di alunni inferiore a quindici e pluriclassi con un numero di alunni inferiore a otto;

b) nelle scuole secondarie di primo grado e nelle relative sezioni staccate possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore a diciotto;

c) negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con numero di alunni inferiore a venticinque.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare gli articoli 10, 11 e 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di adeguarli a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



19PDL0014670